

# **Decreto del Consiglio federale concernente l'autorizzazione per una sperimentazione del voto elettronico nel Cantone di Neuchâtel nell'ambito della votazione popolare federale del 26 settembre 2010**

18 giugno 2010

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 1976<sup>1</sup> sui diritti politici;  
visto l'articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1975<sup>2</sup> sui diritti politici degli Svizzeri all'estero;  
visti gli articoli 27a–27p dell'ordinanza del 24 maggio 1978<sup>3</sup> sui diritti politici;  
esaminata una richiesta del Consiglio di Stato del Cantone di Neuchâtel del 5 maggio 2010,

*decreta:*

1. La richiesta del Cantone di Neuchâtel del 5 maggio 2010 concernente l'autorizzazione per una sperimentazione del voto elettronico nell'ambito della votazione popolare federale del 26 settembre 2010 soddisfa le esigenze dell'articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici, dell'articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero e degli articoli 27a–27p dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici.
2. La sperimentazione del voto elettronico viene approvata nella seguente misura:
  - a. per la votazione popolare federale del 26 settembre 2010 il voto può essere espresso a scelta, in modo convenzionale o per via elettronica, da un massimo di 16 000 aventi diritto al voto con domicilio politico nel Cantone di Neuchâtel. Le persone che desiderano votare per via elettronica devono previamente iscriversi presso la Cancelleria di Stato del Cantone di Neuchâtel, presso il Comune di domicilio (domicilio politico) o presso la rappresentanza Svizzera all'estero quali utenti legittimi dello Sportello unico (Guichet unique), il portale elettronico del Cantone di Neuchâtel. Sono ammessi al voto elettronico gli Svizzeri all'estero domiciliati in uno degli Stati firmatari dell'Accordo di Wassenaar del 19 dicembre 1995/12 maggio 1996 («Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies») oppure in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché in uno degli Stati seguenti: Andorra, Cipro del Nord, Liechtenstein, Monaco, San Marino e Vaticano;

<sup>1</sup> RS 161.1  
<sup>2</sup> RS 161.5  
<sup>3</sup> RS 161.11

- b. il fine settimana della votazione l'urna elettronica verrà chiusa sabato 25 settembre 2010 alle ore 12.00;
  - c. i voti espressi per via elettronica e in modo convenzionale nei Comuni interessati del Cantone di Neuchâtel vengono addizionati e, a condizione di regolare svolgimento, convalidati per il risultato federale;
  - d. il Cantone di Neuchâtel è responsabile della piena osservanza di tutti gli standard tecnici e procedurali minimi stabiliti nella richiesta;
  - e. la sperimentazione del voto elettronico interessa tutte le votazioni comunali, cantonali e federali che si svolgono contemporaneamente nel Cantone di Neuchâtel.
- 3. Il presente decreto è approvato e pubblicato nel Foglio federale.
  - 4. Comunicazione al Consiglio di Stato del Cantone di Neuchâtel da parte della Cancelleria federale.

18 giugno 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova